

PREVENZIONE E PROTEZIONE

<p>Articolo a pag. 15</p>	<p>SGSL: sui sistemi di gestione una analisi dell'adozione nelle aziende varesine - Un SGSL inquadrato nei processi produttivi può garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e di sicurezza fissati dall'azienda assicurando, nel contempo, il conseguimento di una serie di benefici e la riduzione dei costi. Attualmente nessuna norma ha imposto l'adozione di un SGSL, tuttavia, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 è stata rafforzata, all'art. 30, l'importanza dell'adozione e dell'attuazione di modelli di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel periodo dal luglio 2010 a gennaio 2011, nel corso del tirocinio svolto presso l'Azienda sanitaria della Provincia di Varese da uno studente del corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente dell'Università degli Studi dell'Insubria, è stato condotto uno studio finalizzato all'analisi dello stato di adozione degli SGSL da parte delle aziende della provincia di Varese. I dati raccolti mediante la somministrazione di un questionario appositamente predisposto e una serie di <i>audit</i> presso quelle aziende che avevano già provveduto ad attivare un sistema SGSL, riferiti al periodo dal 2004 al 2009, sono stati opportunamente elaborati con metodologie statistiche.</p>
<p>Articolo a pag. 26</p>	<p>Risk management e sicurezza - Con il termine di <i>risk management</i> si fa riferimento a quel processo grazie al quale sono identificati e analizzati i rischi specifici del settore produttivo considerato e, conseguentemente, sono poste in essere le strategie più opportune per contrastarli. L'analisi preliminare è il punto cardine a garanzia della corretta analisi gestionale di una struttura produttiva. È proprio in questa fase preliminare che risulta fondamentale mettere a fuoco tutti i rischi che una struttura può presentare, evitando di valutarli singolarmente, ma guardando, invece, alla possibilità di interferenze tra gli stessi, con conseguente concatenamento degli effetti. Questa ottica ad ampio raggio è l'unica che garantisce l'effettiva neutralizzazione dei fattori negativi e il conseguimento di obiettivi "positivi" nella logica gestionale.</p>
<p>Commento a pag. 37 Testo a pag. 28</p>	<p>Nessun danno risarcibile in caso di sovraccarico volontario - Il dirigente di una società per azioni si è rivolto al Tribunale di Pescara, rivendicando, verso il proprio datore di lavoro, varie pretese giuridiche. In particolare, nel ricorso contro la società il dipendente aveva posto sia aspetti di natura strettamente lavoristica sia, per quanto maggiormente rilevante in questa sede, profili di risarcimento del danno. Il lavoratore aveva sostenuto richieste di risarcimento su una pluralità di tipologia di presunto danno, per aver patito a causa di demansionamento e/o di <i>mobbing</i>, per danno biologico riconducibile all'attività lavorativa svolta, adducendo, in particolare, sovraccarico lavorativo, e per invalidità da attività lavorativa specifica. Tuttavia, il lavoratore non aveva visto riconosciute, in primo grado, le sue pretese. Rivoltosi alla Corte di appello dell'Aquila il dirigente ha visto riconfermata la sentenza di primo grado, per cui ha proposto ricorso per Cassazione la quale, con la sentenza n. 12725/2013, ha destato parecchio interesse giuridico.</p>
<p>Articolo a pag. 41</p>	<p>Il sostegno economico INAIL alle imprese italiane per la bonifica dell'amianto - In conseguenza dell'emanazione della legge n. 257/1992 e come recepimento della normativa europea, a livello nazionale erano stati adottati provvedimenti concernenti le metodologie e le misure tecniche per gli interventi di bonifica dell'amianto sia esso in forma friabile che in matrice compatta. È dal 2010 che l'INAIL sta erogando, nell'ambito dei programmi di incentivazione economica alle imprese per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contributi economici per interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto dai siti produttivi.</p>
<p>Articolo a pag. 53</p>	<p>Manuali d'uso e manutenzione: necessari o facoltativi? - Generalmente, si ritiene che il manuale sia dovuto solo per gli apparecchi soggetti alla "direttiva macchine", mentre per tutte le altre apparecchiature è considerato un <i>optional</i>. Occorre capire cosa è necessario fare nel momento in cui, per gli apparecchi in "direttiva macchine", il manuale non è più reperibile. Inoltre, se non è disponibile o se si considera non dovuto il manuale d'uso, è necessario capire quale soggetto</p>

IN SINTESI

	deve produrlo e cosa deve essere indicato in merito alla manutenzione. Inoltre, occorre comprendere anche quali sono i rapporti tra la valutazione del rischio su queste apparecchiature e il manuale d'uso e manutenzione.
Articolo a pag. 62	Progettazione delle macchine marcate CE: metodi e tecniche del processo di VdR - La direttiva 2006/42/CE, cosiddetta "nuova direttiva macchine", ha introdotto nel primo principio generale l'obbligo per il fabbricante di effettuare la valutazione dei rischi sulle macchine in fase di progettazione e di costruzione. La novità più significativa introdotta rispetto alla precedente direttiva 98/37/CE, in cui era già previsto l'obbligo per il fabbricante di effettuare un'analisi dei rischi, è rappresentata dalla descrizione dettagliata del processo di valutazione e di riduzione dei rischi. A questo scopo, la nuova norma UNI EN ISO 12100:2010 ha costituito un importante riferimento per i fabbricanti nella conduzione della valutazione e della riduzione del rischio.
Il caso a pag. 68	Il RSPP tra dirigenza e delega di responsabilità - Con riguardo alle realtà aziendali di grandi dimensioni o a rischio elevato, il D.Lgs. n. 81/2008 ha imposto senza eccezioni che le due aree funzionali di datore di lavoro e di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione siano ricoperte da soggetti diversi, dunque, siano e si mantengano distinte, nonché l'obbligo che il RSPP sia un soggetto interno all'organizzazione aziendale. Occorre comprendere se la qualifica dirigenziale sia la migliore soluzione per la nomina a responsabile SPP. Inoltre, è necessario stabilire se è consigliabile per il datore di lavoro conferire al RSPP una delega di funzioni di ambito prevenzionistico e se esistono condizioni e limiti da rispettare per il cumulo della qualifica di RSPP con quella di dirigente munito di delega.
Massima e nota a pag. 94	Responsabilità per imprudenza del lavoratore - Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (<i>Cassazione civile, sezione lavoro, 5 febbraio 2014, n. 2626</i>)
Massima e nota a pag. 95	Responsabilità dei soggetti della sicurezza - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dal D.Lgs. n. 494/1996, art. 5, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Le figure del coordinatore per la progettazione D.Lgs. n. 494/1996, ex art. 4, e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5, non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma a esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (<i>Cassazione penale, sezione IV, 29 gennaio 2014, n. 8096</i>)

GRANDI RISCHI

Sintesi a pag. 89

Regolamento REACH - Il regolamento (UE) n. 260/2014 della Commissione 24 gennaio 2014, modifica il regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze applicabili ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006, fondamentalmente andando a rivedere taluni considerazioni in tema di "idrosolubilità" ai fini di limitare gli esperimenti sugli animali e relativo numero di animali utilizzati (in *G.U.C.E. L del 19 marzo 2014, n. 81*).

Sintesi a pag. 89

Rischi di incidenti rilevanti. Prodotti petroliferi - Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, integra la prima parte dell'Allegato I al D.Lgs. n. 334/1999, recante le tipologie di sostanze specifiche al ricorrere delle quali un'azienda, che al contempo eserciti attività di cui all'Allegato A al D.Lgs. n. 334/1999, sarà soggetta alla disciplina di cui all'art. 5, comma 2, decreto legislativo medesimo (quantità inferiore ai limiti di cui all'Allegato I), piuttosto che comportanti l'applicabilità integrale del D.Lgs. n. 334/1999, mera giacenza di una quantità eguale o superiore a quelle di cui all'Allegato I citato (in *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2014, n. 73).

RIFIUTI E BONIFICHE

In apertura
Articolo a pag. 72

RAEE e RoHS. L'Italia recepisce le due direttive europee - L'Italia ha dato attuazione alle direttive 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS) e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rispettivamente con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2014, n. 62) e il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2014, n. 73). In questo primo approfondimento vengono passate in rassegna le principali novità disposte dal primo provvedimento (tra cui il campo di applicazione, gli obblighi per i fabbricanti, gli importatori e i distributori, la vigilanza del mercato e i controlli) unitamente a una prima sintesi sul D.Lgs. 49/2014, in materia di RAEE. Sul prossimo numero di *Ambiente&Sicurezza* sarà dato ampio spazio alla riforma della disciplina sui rifiuti elettrici ed elettronici, con particolare riferimento alle novità per produttori, distributori, sistemi collettivi e impianti di trattamento. I testi integrali di entrambi i decreti legislativi sono disponibili gratuitamente all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it

Articolo a pag. 78

Rimozione di rifiuti abbandonati illegittima in assenza di istruttoria - La sezione di Lecce del Tar Puglia, con la sentenza n. 357/2014, ha accolto il ricorso avverso un'ordinanza sindacale disposta ex articolo 192, D.Lgs. n. 152/2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale risultavano abbandonati rifiuti, senza peraltro che l'amministrazione avesse indicato gli accorgimenti che questi avrebbe potuto ragionevolmente adottare, avendo lo stesso proprietario recintato l'area e denunciato l'accaduto alle forze di polizia. In particolare, oggetto di censura è stata l'inosservanza della disposizione in base alla quale, per individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere all'accertamento della titolarità dell'area e dell'imputabilità della violazione per dolo o per colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento.

Il caso a pag. 81

Combustione illecita di rifiuti: luci e ombre della nuova disciplina - Se, da un lato, le intenzioni del legislatore nel confermare la nuova disciplina del reato di combustione illecita dei rifiuti anche in sede di conversione in legge n. 6/2014, del D.L. n. 136/2013, sulla "Terra dei fuochi", non possono che reputarsi ampiamente condivisibili, dall'altro devono necessariamente essere rilevate alcune oggettive criticità, legate all'art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla legge n. 6/2014, che potrebbero ostacolarne non poco la concreta efficacia. In questo primo contributo sono analizzate le principali difficoltà applicative dell'art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006, mentre, in un successivo contributo, sarà dato spazio agli strumenti per l'efficacia delle nuove disposizioni.

Sintesi a pag. 89

Combustibile nucleare esaurito. Rifiuti radioattivi - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, tende a rinvigorire la disciplina in materiale di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, come è noto bloccata dalle difficoltà tecniche sussistenti per l'individuazione del deposito nazionale. (in *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2014, n. 71, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).

Massima e nota
a pag. 96

Tarsu. Presupposto per locali e aree - L'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. (*Cassazione civile, sezione VI, 21 marzo 2014, n. 6651*)

Massima e nota
a pag. 97

Discarica. Occupazione del sito e risarcimento - L'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica, una discarica di rifiuti solidi urbani, non elide affatto il diritto di proprietà del privato sul bene illegittimamente occupato, per cui egli potrebbe domandare sia il risarcimento che la restituzione del fondo. (*Consiglio di Stato, sezione IV, 10 marzo 2014, n. 1105*)

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 86

Gas di scisto: dalla Commissione le regole per il *fracking* in Europa - Il tema della fratturazione idraulica a elevato volume (cosiddetto *fracking*) applicata alla ricerca dei cosiddetti "idrocarburi non convenzionali" è al centro della raccomandazione 22 gennaio 2014, n. 2014/70/UE, con la quale la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a conformarsi ad alcuni «*principi minimi applicabili*», non rappresentando, quindi, un invito alla ricerca e allo sfruttamento per i Paesi che preferiscono adottare misure diverse. Duplice lo scopo del provvedimento: da un lato andare incontro alla necessità della Ue di sviluppare risorse energetiche interne e ridurre la propria dipendenza dall'approvvigionamento all'estero; dall'altra stemperare i timori, ancora molto forti in Europa, per i risvolti ambientali e sanitari legati a questa pratica, contribuendo a «*rassicurare i cittadini, ed eventualmente attenuare la loro opposizione allo sviluppo del gas di scisto*», oltre che a creare «*condizioni eque per i gestori*» e *migliorare la fiducia degli investitori*».

Sintesi a pag. 90

IPPC - Al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, opera un'ampia rivisitazione del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd. (cosiddetto "Testo Unico Ambientale") relativamente alle Parti II, in materia di AIA, IV, con l'introduzione di un nuovo titolo (III-bis) relativo alla disciplina in materia di «*incenerimento e coincenerimento di rifiuti*» (già contenuta nel D.Lgs. n. 133/2005, abrogato a far data dal 1° gennaio 2016) e V, in materia di emissioni (in particolare in materia di GIC (grandi impianti industriali) e COV (composti organici volatili)).
Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* (S.O. n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2014, n. 72, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).